



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 187

Oggetto: RICORSO IN APPELLO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI LOMBARDIA PRESENTATO DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DELLE DOGANE DI TIRANO - AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SONDRIO - SEZIONE PRIMA - NUMERO 17/01/2025 RESA SUL RICORSO R.G.R. N. 108/2024 DEPOSITATO DALLA SOCIETÀ REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A. IN DATA 12.11.2024 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 03 (tre) del mese di ottobre, alle ore 10:30 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa GIUDICI SABRINA, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO, altresì, che:

- Repower Vendita Italia S.p.A. ha fornito nel periodo 2010 – 2011 energia elettrica per la potenza disponibile sia superiore che inferiore a 200 Kw alla società Latteria Sociale di Chiuro Società Cooperativa Agricola, titolare di n. 2 POD nel Comune di Chiuro, addebitando al cliente l'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica immessa in consumo;
- la società Latteria Sociale di Chiuro Società Cooperativa Agricola, alla luce del recente orientamento in materia della Corte di Cassazione, che con una serie di pronunce a partire dal 2019 ha riconosciuto l'incompatibilità dell'addizionale provinciale con la Direttiva n. 2008/118/CE (nonché con la precedente Direttiva) reputandola non dovuta, ha convenuto in giudizio la società Repower Vendita Italia S.p.A., chiedendo la restituzione dell'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica per il periodo 2010-2011;
- il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1249 del 01.02.2024, passata in giudicato, ha condannato la società Repower Vendita Italia S.p.A. a restituire gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati presso i POD nella titolarità della società Latteria Sociale di Chiuro Società Cooperativa Agricola, nel periodo 2010 – 2011;
- Repower Vendita Italia S.p.A. ha dato esecuzione alla sentenza del tribunale di Milano provvedendo a corrispondere le somme dovute a Latteria Sociale di Chiuro Società Cooperativa Agricola per gli anni 2010 e 2011;
- in data 03.05.2024, Repower Vendita Italia S.p.A. ha notificato un'istanza di rimborso per l'importo di € **15.261,55** (istanza n. 1) sia alla Provincia di Sondrio, quale ente destinatario dei versamenti per addizionali relative a forniture con potenza massima disponibile superiore a 200 kW, nonché beneficiario dell'addizionale per consumi di energia elettrica relativi a forniture in luoghi diversi dalle abitazioni, sia all'Ufficio delle Dogane di Tirano, quale ente titolare delle potestà impositive e destinatario delle dichiarazioni di consumo in materia di accise e addizionali;
- in data 10.05.2024, Repower Vendita Italia S.p.A. ha notificato un'istanza di rimborso per l'importo di € **2.542,48** (istanza n. 2) sia alla Provincia di Sondrio, quale ente destinatario dei versamenti per addizionali relative a forniture con potenza massima disponibile inferiore a 200 kW, nonché beneficiario dell'addizionale per consumi di energia elettrica relativi a forniture in luoghi diversi dalle abitazioni, sia all'Ufficio delle Dogane di Tirano, quale ente titolare delle potestà impositive e destinatario delle dichiarazioni di consumo in materia di accise e addizionali;
- la Provincia di Sondrio non ha riscontrato le suddette istanze;
- l'Ufficio delle Dogane di Tirano ha parzialmente accolto l'istanza n. 1, per l'importo di € 13.593,17, negando la restante parte, in quanto non rientrante nel periodo di debenza di cui alla Direttiva 2008/118/CE;
- la società Repower Vendita Italia S.p.A. ha prontamente impugnato il provvedimento di diniego con apposito ricorso notificato all'Ufficio delle Dogane di Tirano in data 14.10.2024;

- successivamente l'Ufficio delle Dogane di Tirano, accogliendo il mutato orientamento giurisprudenziale, ha annullato l'atto impugnato, con apposito provvedimento di autotutela in data 06.12.2024, riconoscendo a Repower Vendita Italia S.p.A l'importo di € 1.688,42;
- l'Ufficio delle Dogane di Tirano non si è mai pronunciato in merito all'istanza n. 2, ritenendo che tale richiesta è implicitamente rigettata a seguito di silenzio-assenso;
- in data 12.11.2024 la società Repower Vendita Italia S.p.A. ha presentato ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Sondrio, chiedendo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il rimborso delle somme statuite dalla Sentenza n. 1249/2024 del Tribunale Ordinario di Milano, passata in giudicato;
- in data 03.03.2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sondrio ha depositato la sentenza n. 17/01/2025, pronunciata in data 26.02.2025, con la quale ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio relativamente all'impugnazione del diniego parziale riferito all'istanza n. 1, a seguito del provvedimento di autotutela adottato dall'Ufficio delle Dogane di Tirano; mentre ha accolto il ricorso contro il silenzio – rifiuto, condannando l'Agenzia delle Dogane a rimborsare la somma di € 2.542,48 oltre agli interessi legali e condannando l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese del giudizio;

VISTO il ricorso in appello con istanza di discussione in pubblica udienza da svolgere con modalità telematica ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992, notificato all'ente a mezzo PEC in data 25.09.2025 (prot. n. 32.062 in data 25.09.2025), presentato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Tirano - avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lombardia, per l'impugnazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Sondrio - Sezione Prima - numero 17/01/2025, resa sul ricorso R.G.R. n. 108/2024 depositato dalla società Repower Vendita Italia S.p.A. in data 12.11.2024 che impugnava il "*Provvedimento parziale di rigetto*" dell'istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, registrato al prot. n. 11743/RU del 18.07.2024 dell'Ufficio delle Dogane di Tirano (istanza n. 1), nonché avverso il diniego tacito formatosi attorno alla richiesta di rimborso notificata all'Ufficio delle Dogane di Tirano in data 10.05.2024 prot. 7895/RU del 13.05.2024 (istanza n. 2);

CONSIDERATO che la parte ricorrente deve depositare il ricorso tributario presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lombardia entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, mentre la costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica del ricorso, con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le disposizioni sul Processo Tributario Telematico (PTT) dettate dal D.M. 23.12.2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi, con l'obbligo a partire dal 1° luglio 2019 del deposito delle controdeduzioni con modalità telematiche (art. 16 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992);

RITENUTO opportuno, al fine di difendere l'operato di questa Provincia, nonché di tutelarne gli interessi, di resistere in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lombardia;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del consiglio provinciale n. 8 in data 27.03.2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del consiglio provinciale n. 13 in data 31.03.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del consiglio provinciale n. 31 in data 29 luglio 2025 è stata approvata la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione del presidente n. 69 in data 02.04.2025 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027, successivamente aggiornato con deliberazione del presidente n. 137 in data 30.07.2025;
- la deliberazione del presidente della Provincia n. 93 del 20.05.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

VISTA la legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con il D.Lgs. n. 267/2000, per quanto compatibili con la legge n. 56/2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di costituirsi in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Lombardia nel ricorso in appello promosso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Tirano - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio - Sezione Prima - numero 17/01/2025, resa sul ricorso R.G.R. n. 108/2024 depositato dalla società Repower Vendita Italia S.p.A. in data 12.11.2024 che impugnava il "*Provvedimento parziale di rigetto*" dell'istanza di rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, registrato al prot. n. 11743/RU del 18.07.2024 dell'Ufficio delle Dogane di Tirano (istanza n. 1), nonché avverso il diniego tacito formatosi attorno alla richiesta di rimborso notificata all'Ufficio delle Dogane di Tirano in data 10.05.2024 prot. 7895/RU del 13.05.2024 (istanza n. 2), notificato all'Ente a mezzo PEC in data 25.09.2025 (prot. n. 32.062 in data 25.09.2025);
2. di demandare al dirigente del settore "Affari Generali e Risorse Finanziarie" l'assunzione dei provvedimenti necessari per la suddetta costituzione in giudizio, unitamente alla nomina di un legale di fiducia.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente